



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI RAVENNA SEZIONE n°3

riunita con l'intervento dei Signori:

- SPIZUOCO GABRIELE presidente
- BORDINI EDGARDO relatore
- CENNI RAOUL
-
-
-
-

e con l'assistenza del segretario: DE VITA DR. PASQUALE
ha emesso la seguente

DECISIONE

- sul ricorso n° 1530/95 presentato il 24/07/1995
(avverso: AVV. DI ACCERT. Num.819200,I.V.A. - , 91) da:
CHIESA DI SCIENTOLOGY

residente a: RAVENNA in: VIA MARONCELLI 20

CONTRO

UFFICIO IVA DI RAVENNA

SEZIONE

N° 3

R.G.R.

N° 1530/95

UDIENZA

DEL 20/11/1995

DECISIONE

N° 666

PRONUNCIATA IL:

20 NOV. 1995

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA
OGGI

25 NOV. 1995

Il Segretario:

IL SEGRETARIO
Dr. P. DE VITA



Il Signor ARRIGONI MARCO, Legale Rappresentante della Associazione Chiesa di Scientology, con atto del 24.07.95, impugnava l'avviso di accertamento n. 819200, relativo all'anno 1991, notificato il 25.05.95, emesso per contestare al ricorrente i seguenti rilievi:

- 1) Omessa registrazione di corrispettivi;
- 2) Omessa presentazione della dichiarazione annuale;
- 3) Mancata tenuta dei registri previsti dal D.P.R. 633/72.

L'Ufficio, con memoria del 17.10.95, prendendo le mosse e sulla base di una sentenza della Corte d'Appello di Milano, sosteneva che il Contribuente si configurava essenzialmente come una struttura commerciale per cui la sua attività doveva ritenersi soggetta alla normativa tributaria vigente, con tutte le conseguenze del caso; chiedeva la conferma dell'avviso ed il rigetto del ricorso.

Tuttavia, tale sentenza era stata successivamente cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 163 del 09.02.95, la quale, quanto ai reati tributari, annullava la decisione impugnata per intervenuta amnistia, mentre, quanto alla natura della Chiesa di Scientology, affermava alcuni principi rilevanti ai fini nostri.

La Corte di Cassazione osservava, anzitutto, richiamandosi alla sentenza n. 195 del 27.04.93 della Corte Costituzionale, che, allorchè alcune norme del nostro ordinamento giuridico stabiliscono particolari agevolazioni per le confessioni religiose, è necessario che la P.A. e, in caso di controversia, gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone, che si autoqualificano come appartenenti ad una confessione, rivestano effettivamente tale qualità; verifica questa del tutto omessa dai Giudici di II° grado, che si erano limitati a definire la Chiesa di Scientology una struttura commerciale.

La Corte di Cassazione osservava ulteriormente che l'accertamento, in concreto, dell'esistenza di una confessione religiosa andava effettuato, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, sulla base dei parametri e dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27.04.93: "Nulla quaestio" quando sussiste un'intesa con lo Stato e, in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o, comunque, dalla comune considerazione"

Orbene, sul fondamento di tali capisaldi definiti dalla Corte di Cassazione, la Commissione, dovendo appurare l'applicabilità o meno, nella presente fattispecie, di una norma agevolativa, l'art. 4 D.P.R. 633/72, si trovava nella necessità di accertare se la Chiesa di Scientology di Ravenna fosse, o meno, una associazione religiosa; ciò, naturalmente, avvalendosi dei criteri identificati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27 Aprile 1993.

Non solo, poichè ai fini nostri la Commissione doveva anche acclarare se la cessione di beni e la prestazione di servizi, oltre che essere fatta da un'associazione religiosa, fosse rivolta ai soci, associati o partecipanti, e ciò in conformità, o meno, alle finalità istituzionali dell'associazione stessa.

Ciò posto, va detto che il Contribuente riteneva sussistente in capo proprio la qualità di confessione religiosa, alla luce dei vari parametri fissati dalla Corte Costituzionale, a cominciare dai "precedenti riconoscimenti pubblici" contenuti in una lunga serie, elencata ed allegata agli atti, di pronuncie di organi giurisdizionali, di merito e tributari, in molti casi definitivi. La formazione di innumerevoli "giudicati" sul nodo in questione, rappresentava la formazione di una "verità" rilevante all'interno del nostro ordinamento.



Non solo, poichè dall'esame dello statuto dell'Associazione di Ravenna, risultavano chiaramente sussistenti, nel caso in oggetto, tutti gli elementi costitutivi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessun dubbio, pertanto, a parere del Ricorrente, che la "Chiesa di Ravenna" fosse una confessione religiosa, non solo, poichè essa rivolgeva, anche e per di più, tutta la propria attività esclusivamente ai fedeli ed adepti, senza che ciò fosse stato minimamente smentito o contraddetto dall'Ufficio e dalla verifica della G.d.F..

Andava poi da sè, secondo il Ricorrente, che tale attività fosse svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, dal momento che l'opera di diffusione del messaggio religioso, di insegnamento dello stesso, di assistenza religiosa e pastorale, di formazione e di pratica di salvezza era la finalità stessa ed istituzionale della Chiesa di Scientology di Ravenna.

Nell'opera citata, svolta dalla Chiesa, andava ricompresa anche la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e quant'altro attiene la divulgazione e la diffusione del "credo" di Scientology, in un'ottica di mero servizio reso agli adepti ed ai fedeli.

Conseguentemente, per il Contribuente, non esiste in alcun modo un "utile" mercantile e le plusvalenze sono tutte riversate, senza eccezione alcuna, nella Chiesa onde essa possa continuare a fornire agli associati il servizio che offre e possa pagarne tutti i fattori; chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.

La Commissione, per parte sua, procedeva a verificare l'esistenza, nella fattispecie, di una confessione religiosa uniformandosi ai capisaldi fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione ed a quella della Corte Costituzionale.

Riteneva sussistente, infatti, nel caso presente, una confessione religiosa, sia sulla base dei "precedenti riconoscimenti pubblici" identificati nelle pronunce di innumerevoli Magistrature, Ordinarie e Tributarie, in gran parte definitive e costituenti "giudicati" e "verità giuridiche" a tutti gli effetti, sia sulla base di una disamina analitica dello statuto che consentiva la verifica dell'esistenza, nella situazione esaminata, di tutti i più importanti elementi costitutivi ed identificativi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessuna prova, poi, era fornita dall'Ufficio in smentita dell'assunto che la "attività" complessiva della Chiesa di Scientology fosse rivolta unicamente ai fedeli, così come affermato e sostenuto dalla medesima.

Parimenti risultava verosimile, né esisteva sufficiente controprova dell'Ufficio, che la "attività" della Chiesa, in tutte le sue forme, diffusione del messaggio religioso, insegnamento dello stesso, assistenza pastorale, formazione, etc..., fosse la finalità propria ed istituzionale della "confessione-associazione" in questione.

Era, cioè, convinzione della Commissione che la "opera" della "Chiesa" dovesse ritenersi comprensiva, in senso lato, anche di tutto ciò che atteneva la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e di quant'altro inerisse la ^{divulga}zione e la diffusione della "verità e del credo" della confessione "de quo".

Conseguentemente, tutte le "entrate", nelle forme più varie e più disparate, della "Chiesa" andavano intese come i mezzi e le risorse necessarie per garantire ai fedeli il "servizio religioso" pagandone tutti i relativi fattori, cioè, ovviamente, al di fuori di ogni ottica e di ogni logica commerciale o mercantile.

Pertanto, la Commissione riteneva la "attività complessiva" della "Chiesa di Scientology" rientrante nella previsione normativa dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, laddove essa si configura come consistente in cessione di beni e prestazione di servizi di un'Associazione, senza personalità giuridica e di natura religiosa, nei confronti dei propri Associati, in conformità alle finalità istituzionali.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso.

Ravenna li, 20 Novembre 1995

IL RELATORE

G. Bordini

ROBERTO DI CARO

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

~~AVV. G. BORDINI~~



Per copia conforme
SECRETARIO
Dr. F. De Vito





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI RAVENNA SEZIONE n°3

riunita con l'intervento dei Signori:

- SPIZUOCO GABRIELE presidente
- BORDINI EDGARDO relatore
- CENNI RAOUL
-
-
-
-

e con l'assistenza del segretario: DE VITA DR. PASQUALE
ha emesso la seguente

DECISIONE

- sul ricorso n° 1531/95 presentato il 24/07/1995
(avverso: AVV. DI ACCERT. Num.819201,I.V.A. - , 92) da:
CHIESA DI SCIENTOLOGY

residente a: RAVENNA in: VIA MARONCELLI 20

CONTRO

UFFICIO IVA DI RAVENNA

SEZIONE

N° 3

R.G.R.

N° 1531/95

UDIENZA

DEL 20/11/1995

DECISIONE

N° 667

PRONUNCIATA IL:


20 NOV. 1995

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA
OGGI

25 NOV. 1995

Il Segretario:

De Vita
IL SEGRETARIO
Dr. P. DE VITA



Il Signor ARRIGONI MARCO, Legale Rappresentante della Associazione Chiesa di Scientology, con atto del 24.07.95, impugnava l'avviso di accertamento n. 819201, relativo all'anno 1992, notificato il 25.05.95, emesso per contestare al ricorrente i seguenti rilievi:

- 1) Omessa registrazione di corrispettivi;
- 2) Omessa presentazione della dichiarazione annuale;
- 3) Mancata tenuta dei registri previsti dal D.P.R. 633/72.

L'Ufficio, con memoria del 17.10.95, prendendo le mosse e sulla base di una sentenza della Corte d'Appello di Milano, sosteneva che il Contribuente si configurava essenzialmente come una struttura commerciale per cui la sua attività doveva ritenersi soggetta alla normativa tributaria vigente, con tutte le conseguenze del caso, chiedeva la conferma dell'avviso ed il rigetto del ricorso.

Tuttavia, tale sentenza era stata successivamente cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 163 del 09.02.95, la quale, quanto ai reati tributari, annullava la decisione impugnata per intervenuta amnistia, mentre, quanto alla natura della Chiesa di Scientology, affermava alcuni principi rilevanti ai fini nostri.

La Corte di Cassazione osservava, anzitutto, richiamandosi alla sentenza n. 195 del 27.04.93 della Corte Costituzionale, che, allorché alcune norme del nostro ordinamento giuridico stabiliscono particolari agevolazioni per le confessioni religiose, è necessario che la P.A. e, in caso di controversia, gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone, che si autoqualificano come appartenenti ad una confessione, rivestano effettivamente tale qualità; verifica questa del tutto omessa dai Giudici di II° grado, che si erano limitati a definire la Chiesa di Scientology una struttura commerciale.

La Corte di Cassazione osservava ulteriormente che l'accertamento, in concreto, dell'esistenza di una confessione religiosa andava effettuato, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, sulla base dei parametri e dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27.04.93: "Nulla quaestio" quando sussiste un'intesa con lo Stato e, in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o, comunque, dalla comune considerazione"

Orbene, sul fondamento di tali capisaldi definiti dalla Corte di Cassazione, la Commissione, dovendo appurare l'applicabilità o meno, nella presente fattispecie, di una norma agevolativa, l'art. 4 D.P.R. 633/72, si trovava nella necessità di accertare se la Chiesa di Scientology di Ravenna fosse, o meno, una associazione religiosa; ciò, naturalmente, avvalendosi dei criteri identificati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27 Aprile 1993.

Non solo, poichè ai fini nostri la Commissione doveva anche acclarare se la cessione di beni e la prestazione di servizi, oltre che essere fatta da un'associazione religiosa, fosse rivolta ai soci, associati o partecipanti, e ciò in conformità, o meno, alle finalità istituzionali dell'associazione stessa.

Ciò posto, va detto che il Contribuente riteneva sussistente in capo proprio la qualità di confessione religiosa, alla luce dei vari parametri fissati dalla Corte Costituzionale, a cominciare dai "precedenti riconoscimenti pubblici" contenuti in una lunga serie, elencata ed allegata agli atti, di pronunce di organi giurisdizionali, di merito e tributari, in molti casi definitivi. La formazione di innumerevoli "giudicati" sul nodo in questione, rappresentava la formazione di una "verità" rilevante all'interno del nostro ordinamento.

Non solo, poichè dall'esame dello statuto dell'Associazione di Ravenna, risultavano chiaramente sussistenti, nel caso in oggetto, tutti gli elementi costitutivi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessun dubbio, pertanto, a parere del Ricorrente, che la "Chiesa di Ravenna" fosse una confessione religiosa, non solo, poichè essa rivolgeva, anche e per di più, tutta la propria attività esclusivamente ai fedeli ed adepti, senza che ciò fosse stato minimamente smentito o contraddetto dall'Ufficio e dalla verifica della G.d.F..

Andava poi da sé, secondo il Ricorrente, che tale attività fosse svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, dal momento che l'opera di diffusione del messaggio religioso, di insegnamento dello stesso, di assistenza religiosa e pastorale, di formazione e di pratica di salvezza era la finalità stessa ed istituzionale della Chiesa di Scientology di Ravenna.

Nell'opera citata, svolta dalla Chiesa, andava ricompresa anche la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e quant'altro attiene la divulgazione e la diffusione del "credo" di Scientology, in un'ottica di mero servizio reso agli adepti ed ai fedeli.

Conseguentemente, per il Contribuente, non esiste in alcun modo un "utile" mercantile e le plusvalenze sono tutte riversate, senza eccezione alcuna, nella Chiesa onde essa possa continuare a fornire agli associati il servizio che offre e possa pagarne tutti i fattori; chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.

La Commissione, per parte sua, procedeva a verificare l'esistenza, nella fattispecie, di una confessione religiosa uniformandosi ai capisaldi fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione ed a quella della Corte Costituzionale.

Riteneva sussistente, infatti, nel caso presente, una confessione religiosa, sia sulla base dei "precedenti riconoscimenti pubblici" identificati nelle pronunce di innumerevoli Magistrature, Ordinarie e Tributarie, in gran parte definitive e costituenti "giudicati" e "verità giuridiche" a tutti gli effetti, sia sulla base di una disamina analitica dello statuto che consentiva la verifica dell'esistenza, nella situazione esaminata, di tutti i più importanti elementi costitutivi ed identificativi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessuna prova, poi, era fornita dall'Ufficio in smentita dell'assunto che la "attività" complessiva della Chiesa di Scientology fosse rivolta unicamente ai fedeli, così come affermato e sostenuto dalla medesima.

Parimenti risultava verosimile, nè esisteva sufficiente controprova dell'Ufficio, che la "attività" della Chiesa, in tutte le sue forme, diffusione del messaggio religioso, insegnamento dello stesso, assistenza pastorale, formazione, etc..., fosse la finalità propria ed istituzionale della "confessione-associazione" in questione.

Era, cioè, convinzione della Commissione che la "opera" della "Chiesa" dovesse ritenersi comprensiva, in senso lato, anche di tutto ciò che atteneva la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e di quant'altro inerisse la ~~diffusione~~ ^{divulgo} e la diffusione della "verità e del credo" della confessione "de quo".

Conseguentemente, tutte le "entrate", nelle forme più varie e più disparate, della "Chiesa" andavano intese come i mezzi e le risorse necessarie per garantire ai fedeli il "servizio religioso" pagandone tutti i relativi fattori; ciò, ovviamente, al di fuori di ogni ottica e di ogni logica commerciale o mercantile.

Pertanto, la Commissione riteneva la "attività complessiva" della "Chiesa di Scientology" rientrante nella previsione normativa dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, laddove essa si configura come consistente in cessione di beni e prestazione di servizi di un'Associazione, senza personalità giuridica e di natura religiosa, nei confronti dei propri Associati, in conformità alle finalità istituzionali.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso.

Ravenna li, 20 Novembre 1995

IL RELATORE

S. Bordini
MORDINI DI EDOARDO

IL PRESIDENTE

GA
Avv. Gabriele Spizzano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI RAVENNA SEZIONE n°3

riunita con l'intervento dei Signori:

- SPIZUOCO GABRIELE presidente
- BORDINI EDGARDO relatore
- CENNI RAOUL
-
-
-
-

e con l'assistenza del segretario: DE VITA DR. PASQUALE
ha emesso la seguente

DECISIONE

- sul ricorso n° 1532/95 presentato il 24/07/1995
(avverso: AVV. DI ACCERT. Num.819202, I.V.A. - , 93) da:
CHIESA DI SCIENTOLOGY

residente a: RAVENNA in: VIA MARONCELLI 20

CONTRO

UFFICIO IVA DI RAVENNA

SEZIONE

N° 3

R.G.R.

N° 1532/95

UDIENZA

DEL 20/11/1995

DECISIONE

N° 668

PRONUNCIATA IL:

20 NOV 1995

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA
OGGI

25 NOV 1995

Il Segretario:

IL SEGRETARIO
Dr. P. DE VITA



Il Signor ARRIGONI MARCO, Legale Rappresentante della Associazione Chiesa di Scientology, con atto del 24.07.95, impugnava l'avviso di accertamento n. 819202, relativo all'anno 1993, notificato il 25.05.95, emesso per contestare al ricorrente i seguenti rilievi:

- 1) Omessa registrazione di corrispettivi;
- 2) Omessa presentazione della dichiarazione annuale;
- 3) Mancata tenuta dei registri previsti dal D.P.R. 633/72.

L'Ufficio, con memoria del 17.10.95, prendendo le mosse e sulla base di una sentenza della Corte d'Appello di Milano, sosteneva che il Contribuente si configurava essenzialmente come una struttura commerciale per cui la sua attività doveva ritenersi soggetta alla normativa tributaria vigente, con tutte le conseguenze del caso; chiedeva la conferma dell'avviso ed il rigetto del ricorso.

Tuttavia, tale sentenza era stata successivamente cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 163 del 09.02.95, la quale, quanto ai reati tributari, annullava la decisione impugnata per intervenuta amnistia, mentre, quanto alla natura della Chiesa di Scientology, affermava alcuni principi rilevanti ai fini nostri.


La Corte di Cassazione osservava, anzitutto, richiamandosi alla sentenza n. 195 del 27.04.93 della Corte Costituzionale, che, allorchè alcune norme del nostro ordinamento giuridico stabiliscono particolari agevolazioni per le confessioni religiose, è necessario che la P.A. e, in caso di controversia, gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone, che si autoqualificano come appartenenti ad una confessione, rivestano effettivamente tale qualità; verifica questa del tutto omessa dai Giudici di II° grado, che si erano limitati a definire la Chiesa di Scientology una struttura commerciale.

La Corte di Cassazione osservava ulteriormente che l'accertamento, in concreto, dell'esistenza di una confessione religiosa andava effettuato, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, sulla base dei parametri e dei criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27.04.93: "Nulla quaestio" quando sussiste un'intesa con lo Stato e, in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o, comunque, dalla comune considerazione"

Orbene, sul fondamento di tali capisaldi definiti dalla Corte di Cassazione, la Commissione, dovendo appurare l'applicabilità o meno, nella presente fattispecie, di una norma agevolativa, l'art. 4 D.P.R. 633/72, si trovava nella necessità di accertare se la Chiesa di Scientology di Ravenna fosse, o meno, una associazione religiosa, ciò, naturalmente, avvalendosi dei criteri identificati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 195 del 27 Aprile 1993.

Non solo, poiché ai fini nostri la Commissione doveva anche accertare se la cessione di beni e la prestazione di servizi, oltre che essere fatta da un'associazione religiosa, fosse rivolta ai soci, associati o partecipanti, e ciò in conformità, o meno, alle finalità istituzionali dell'associazione stessa.

Ciò posto, va detto che il Contribuente riteneva sussistente in capo proprio la qualità di confessione religiosa, alla luce dei vari parametri fissati dalla Corte Costituzionale, a cominciare dai "precedenti riconoscimenti pubblici" contenuti in una lunga serie, elencata ed allegata agli atti, di pronuncie di organi giurisdizionali, di merito e tributari, in molti casi definitivi. La formazione di innumerevoli "giudicati" sul nodo in questione, rappresentava la formazione di una "verità" rilevante all'interno del nostro ordinamento.



Non solo, poichè dall'esame dello statuto dell'Associazione di Ravenna, risultavano chiaramente sussistenti, nel caso in oggetto, tutti gli elementi costitutivi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessun dubbio, pertanto, a parere del Ricorrente, che la "Chiesa di Ravenna" fosse una confessione religiosa, non solo, poichè essa rivolgeva, anche e per di più, tutta la propria attività esclusivamente ai fedeli ed adepti, senza che ciò fosse stato minimamente smentito o contraddetto dall'Ufficio e dalla verifica della G.d.F..

Andava poi da sé, secondo il Ricorrente, che tale attività fosse svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, dal momento che l'opera di diffusione del messaggio religioso, di insegnamento dello stesso, di assistenza religiosa e pastorale, di formazione e di pratica di salvezza era la finalità stessa ed istituzionale della Chiesa di Scientology di Ravenna.

Nell'opera citata, svolta dalla Chiesa, andava ricompresa anche la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e quant'altro attiene la divulgazione e la diffusione del "credo" di Scientology, in un'ottica di mero servizio reso agli adepti ed ai fedeli.

Conseguentemente, per il Contribuente, non esiste in alcun modo un "utile" mercantile e le plusvalenze sono tutte riversate, senza eccezione alcuna, nella Chiesa onde essa possa continuare a fornire agli associati il servizio che offre e possa pagarne tutti i fattori; chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato.

La Commissione, per parte sua, procedeva a verificare l'esistenza, nella fattispecie, di una confessione religiosa uniformandosi ai capisaldi fissati dalla sentenza della Corte di Cassazione ed a quella della Corte Costituzionale.

Riteneva sussistente, infatti, nel caso presente, una confessione religiosa, sia sulla base dei "precedenti riconoscimenti pubblici" identificati nelle pronunce di innumerevoli Magistrature, Ordinarie e Tributarie, in gran parte definitive e costituenti "giudicati" e "verità giuridiche" a tutti gli effetti, sia sulla base di una disamina analitica dello statuto che consentiva la verifica dell'esistenza, nella situazione esaminata, di tutti i più importanti elementi costitutivi ed identificativi di una confessione religiosa: un'organizzazione dei fedeli, un messaggio, un insegnamento ed una pratica salvifica.

Nessuna prova, poi, era fornita dall'Ufficio in smentita dell'assunto che la "attività" complessiva della Chiesa di Scientology fosse rivolta unicamente ai fedeli, così come affermato e sostenuto dalla medesima.

Parimenti risultava verosimile, né esisteva sufficiente controprova dell'Ufficio, che la "attività" della Chiesa, in tutte le sue forme, diffusione del messaggio religioso, insegnamento dello stesso, assistenza pastorale, formazione, etc..., fosse la finalità propria ed istituzionale della "confessione-associazione" in questione.

Era, cioè, convinzione della Commissione che la "opera" della "Chiesa" dovesse ritenersi comprensiva, in senso lato, anche di tutto ciò che atteneva la vendita di libri, riviste, pubblicazioni e di quant'altro inerisse la ~~diffusione~~ ^{divulga}zione e la diffusione della "verità e del credo" della confessione "de quo".

Conseguentemente, tutte le "entrate", nelle forme più varie e più disparate, della "Chiesa" andavano intese come i mezzi e le risorse necessarie per garantire ai fedeli il "servizio religioso" pagandone tutti i relativi fattori; ciò, ovviamente, al di fuori di ogni ottica e di ogni logica commerciale o mercantile.


Pertanto, la Commissione riteneva la "attività complessiva" della "Chiesa di Scientology" rientrante nella previsione normativa dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, laddove essa si configura come consistente in cessione di beni e prestazione di servizi di un'Associazione, senza personalità giuridica e di natura religiosa, nei confronti dei propri Associati, in conformità alle finalità istituzionali.

P. Q. M.


Accoglie il ricorso.


Ravenna li, 20 Novembre 1995


IL RELATORE


BORDINI EDUARDO

IL PRESIDENTE


AVV. GIUSEPPE SPIZZONI




Per copie conformi
IL SEGRETARIO
Dr. P. De Vitis